



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI ALESSANDRIA

Prot. n. 41356

Alessandria, 07/10/2019

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della L. 23.7.1980 n. 384, della rivendita ordinaria vacante n. **3** e annessa ricevitoria lotto n. **3150** del Comune di **CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)** da ubicare nella zona così delimitata:

“TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI:

- **VIA MONFERRATO DAL N. CIVICO 9 AL N. CIVICO 5/A (LATO DISPARI) E DAL N. CIVICO 16/D AL N. CIVICO 18/A (LATO PARI)**
- **VIA SAN GIOVANNI DAL N. CIVICO 3/A AL N. CIVICO 11/A, SOLO LATO DISPARI”**

L'Ufficio, visto l'esito infruttuoso dell'asta di cui all'avviso pubblicato in data 04/06/2019 per l'assegnazione della rivendita ordinaria vacante n. **3** e annessa ricevitoria lotto n. **3150** del Comune di **CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)**, il cui reddito per l'anno **2016** (ultimo anno di regolare funzionamento) è stato di **€28.346,65** per i tabacchi ed **€12.610,12** per il lotto, ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al migliore offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b), della citata legge.

Al riguardo si comunica che la **misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio è stabilita in € 43.500,00 (Euro quarantatremilacinquecento/00).**

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 9, nei modi prescritti, a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata, a distanza non inferiore a **mt. 300** dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta in maniera chiara e leggibile su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita ordinaria vacante n. 3 e annessa ricevitoria lotto n. 3150 del Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)"**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Sezione Operativa Territoriale di Alessandria – via U. Rattazzi n. 35 – 15121 ALESSANDRIA, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15/11/2019.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. In caso di discordanza tra i due importi sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegato a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, un deposito provvisorio da eseguirsi mediante quietanza rilasciata dalla Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con la seguente causale: costituzione del deposito provvisorio a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto per la rivendita vacante di generi di monopolio n. 3 e annessa ricevitoria lotto n. 3150 del Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT), ovvero un vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato all'offerente e girato, previa apposizione di firma negli spazi previsti, all'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, **per l'ammontare di € 1.418,00 (Euro millequattrocentodiciotto/00) da non inserire nella busta contenente l'offerta pena l'esclusione dalla gara.**

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito, quello dell'assegnatario dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Sezione Operativa Territoriale di Alessandria, dove riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di Monopolio.

Il Dirigente ad interim
F.TO Dott. Fabio PACELLA

"firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 DLgs 39/93"

ALLEGATO - 1 -

MODELLO DELL'OFFERTA

(da riprodurre su carta da bollo di €16,00)

Io sottoscritto (nome).....(cognome).....
nato a.....il.....(C.F.....)
residente nel Comune di..... in
via.....n°.....Tel.....
PEC.....mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni,
l'esercizio della rivendita generi di monopolio vacante n. 3 e annessa ricevitoria lotto n.
3150 del Comune di CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) sotto la stretta osservanza delle
disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento, in unica soluzione, all'atto del
conferimento, della somma di €..... (€.....).
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò
disporre del locale sito in Via n....., nel Comune di
CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) dove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non
trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge 22.12.1957 n.
1293 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge 23.7.1980 n. 384, obbligandomi a
rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di
incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge 22.12.57 n. 1293.
Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione,
dovrà conseguire, entro i 6 mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui
all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge dall'art. 1,
comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122, a pena di decadenza dell'assegnazione ed
impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei
Monopoli presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data

Firma

(l'indicazione del locale deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di equivoci, pena la nullità della domanda stessa).

ALLEGATO - 2 -***(cause di esclusione e incompatibilità)***

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza dell'unione europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione del registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice Penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
- 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico: E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- Ai sensi dell'art.5 della legge 23 luglio 1980 n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

- Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957 n.1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2) eserciti a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza;

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.